



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi Strutturati per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio Iv

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERTI-DANTE" DI FIRENZE

Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico serale

Via San Gallo, 68 - 50129 Firenze (FI) -Tel. 055/484927 Fax 055/486787

Sede Associata — Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel. 055/2480088 — Fax 055/2480415 Sede

Associata - Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 tel. 055/490268 e-mail:

fiis03200c@istruzione.it; Pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web : www.liceoartisticofi.it

Cod. Mecc. F11S03200C - cod. fisc. 94276800482 - C.U. UFMV5P

Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

Art. 1 Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2 Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3 Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Simulazione sul monte ore annuali di 32 ore settimanali X 33 settimane = 1056 ore annuali

$\frac{3}{4}$ di 1056 = 792 ore totali necessarie per essere scrutinati

1056 — 792 = 264 ore, la soglia da non superare fatte salve le deroghe.

Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo liceale, secondo le seguenti tabelle:

Liceo classico	Ore settimanali	Ore annue	Limite massimo ore assenza avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa	Limite massimo ore assenza non avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa
Prime	27	891	223	215
Seconde	27	891	223	215
Terze	31	1023	256	248
Quarte	31	1023	256	248
Quinte	31	1023	256	248

Liceo musicale/coreutico Sezione musicale	Ore settimanali	Ore annue	Limite massimo ore assenza avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa	Limite massimo ore assenza non avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa
Prime	32	1056	264	256
Seconde	32	1056	264	256
Terze	32	1056	264	256
Quarte	32	1056	264	256
Quinte	32	1056	264	256
Liceo Artistico	Ore settimanali	Ore annue	Limite massimo ore assenza avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa	Limite massimo ore assenza non avvalentesi insegnamento Religione cattolica o attività alternativa
Prime	34	1122	281	272
Seconde	34	1122	281	272
Terze	35	1155	289	281
Quarte	35	1155	289	281
Quinte	35	1155	289	281

Art. 4 Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- o entrate in ritardo dall'inizio della I ora di lezione; ● uscite in anticipo; • assenze per malattia;
- o assenze per motivi familiari, o astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'Istituto; ● non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate • ● non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 5 Non sono computate come ore di assenza:

- o la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe); o la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza ; o partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Art.6 Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 1 1 DPR 22.06.2009).

Art. 7 La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- o assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- o assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia; o adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., o motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia); o entrate posticipate o uscite anticipate per:
- o motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado); - terapie continuative per gravi patologie; - analisi mediche; - donazione di sangue; - grave disservizio trasporti; - attività culturali che vedono l'allievo attore o relatore;
- o entrate ed uscite variate rispetto all' ordinario per disposizione del preside.

Art. 8 Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/93